



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Enrico Scoditti

Presidente

Loredana Nazzicone

Consigliere

Silvia Vitro'

Consigliere Rel.

Massimo Falabella

Consigliere

Eduardo Campese

Consigliere

Oggetto:

AUTORE DIRITTO

Ud.23/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19031/2024 R.G. proposto da:

██████████ Scarl in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ unitamente agli
avvocati ██████████
-ricorrente-

contro

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ Spa in persona del legale
rappresentante pro tempore, ██████████ ██████████ Spa in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato
██████████ unitamente agli avvocati ██████████
██████████
-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1033/2024
depositata il 08/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dal
Consigliere Silvia Vitro'.

FATTI DI CAUSA



1) Con atto di citazione notificato il 25/9/2008 la s.c. a r.l. [REDACTED] ha convenuto [REDACTED] e [REDACTED] s.p.a., rispettivamente autore ed [REDACTED] dell'opera «[REDACTED]», dinanzi al Tribunale di Napoli per ivi sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, per effetto della illegittima riproduzione nel testo dell'opera di alcuni articoli pubblicati sui quotidiani editi dall'attrice («[REDACTED]» e «[REDACTED]»); in particolare vi era un collage degli articoli editi dalla [REDACTED] spesso testualmente e fedelmente riprodotti, senza alcuna citazione delle testate giornalistiche e degli autori degli articoli utilizzati; che a seguito delle rimostranze di [REDACTED] a partire dall'11° edizione era stata introdotta una citazione del nome della testata e della casa editrice limitatamente a un brano del romanzo contenuto a pag. 41, mentre nulla era stato aggiunto alle numerose altre parti oggetto delle contestazioni espresse dalla [REDACTED]

I convenuti hanno resistito alla domanda, deducendo che «[REDACTED]» era frutto di autonoma attività creativa dell'autore e che le pretese similitudini, oltre a essere qualitativamente e quantitativamente irrilevanti rispetto alle 330 pagine del volume, riguardavano fatti di cronaca ed erano quindi dovute alla comunanza delle fonti, consultate dall'autore. In via riconvenzionale, hanno proposto domanda di accertamento della violazione dei diritti morali e patrimoniali d'autore, mediante l'illegittima riproduzione e pubblicazione sui quotidiani di [REDACTED] di alcuni articoli scritti da [REDACTED] e hanno chiesto il risarcimento dei danni.

Con sentenza del 7/7/2010 il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda dell'attrice, ha accolto la domanda riconvenzionale di [REDACTED] e ha condannato [REDACTED] al pagamento a suo favore della somma di € 5.000,00, a titolo di risarcimento dei danni morali.

1.1) [REDACTED] ha proposto appello, riducendo la quantificazione dei danni richiesti alla somma di € 100.000,00.



Con sentenza n.3239 del 16/9/2013, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello di [REDACTED] ha dichiarato che gli articoli «[REDACTED]» e «[REDACTED]», entrambi pubblicati dal quotidiano «[REDACTED]» del 17/9/2005, erano stati illecitamente riprodotti nei brani del libro «[REDACTED]», e che l'articolo [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]», pubblicato dal quotidiano «[REDACTED]» del 17/1/2005, era stato illecitamente riprodotto senza l'indicazione della fonte; ha ordinato alla [REDACTED] e al [REDACTED] la rimozione dello stato di fatto mediante indicazione, in riferimento a ognuno dei predetti brani del libro, del nome dell'autore degli articoli, [REDACTED] e della testata da cui essi erano stati tratti; ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, nei confronti di [REDACTED] liquidati in € 60.000,00.

La [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto ricorso in cassazione sulla base di otto motivi, a cui ha resistito con controricorso la [REDACTED]

1.2) Con sentenza n.12314 del 12/6/2015 la Corte di Cassazione ha accolto il sesto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassando con rinvio la sentenza. In particolare, con il sesto motivo i due ricorrenti avevano censurato la liquidazione equitativa del danno, effettuata dalla Corte d'Appello indicando i criteri di riferimento, e cioè il numero non esiguo delle riproduzioni abusive e delle omesse citazioni delle fonti e il notevole successo del romanzo «[REDACTED]», includendo nella somma complessivamente liquidata anche il danno morale.

La Corte di cassazione ha in proposito osservato: che, poiché la pubblicazione del romanzo era avvenuta nel maggio 2006, doveva trovare applicazione l'art. 158 l.d.a., come modificato dall'art.5 del d.lgs. n. 140/2006; che il danno da lucro cessante doveva essere liquidato ai sensi dell'art. 2056 co. 2 c.c., «anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto», oppure in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora



l'autore avesse chiesto l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto; che la Corte d'appello non aveva applicato detta norma al caso di specie, bensì l'art. 158 l.d.a. nel testo anteriormente in vigore; che il vigente art. 158 l.d.a. prevedeva anch'esso una liquidazione in via equitativa, laddove consentiva la liquidazione forfettaria del danno, ponendola però come alternativa alla liquidazione del lucro cessante e richiedendo che non fosse comunque inferiore al cosiddetto «prezzo del consenso»; che la valutazione da parte della Corte d'appello avrebbe dunque dovuto svolgersi in tale contesto normativo, con indicazione del criterio prescelto e delle ragioni per cui lo stesso doveva ritenersi il più adeguato a individuare il lucro cessante, considerata la peculiarità della fattispecie, in cui l'opera plagiata e l'opera plagiaria non si ponevano in concorrenza tra loro, essendo distribuite su circuiti commerciali del tutto diversi, ed esaurendo la prima la propria distribuzione nell'ambito di pochissimi giorni, mentre la seconda usufruiva di un periodo di distribuzione e di vendita molto più lungo.

1.3) La [REDACTED] ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, la quale, con sentenza del 21/11/2016 ha condannato [REDACTED] e la [REDACTED] in solido fra loro, a pagare a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali in favore di [REDACTED] la somma di € 6.000,00, a spese compensate dei giudizi di cassazione e di rinvio.

La Corte di appello ha ritenuto che [REDACTED] avesse limitato nel giudizio di rinvio la propria domanda al solo danno patrimoniale; ha escluso il raggiungimento della prova da parte di [REDACTED] di un danno emergente; ha ravvisato un deficit assertivo da parte di [REDACTED] anche quanto al lucro cessante in termini di riduzione di ricavi o mancanza di guadagno ulteriori, il che escludeva, unitamente all'inappropriatezza del criterio in ragione del diverso circuito commerciale e del diverso pubblico, il primo criterio di liquidazione indicato dall'art.158 l.d.a.; ha osservato che ciò poneva fuori gioco anche la considerazione degli utili del contraffattore; ha mostrato di



ritenere appropriato e corretto il criterio del «prezzo del consenso» o «royalty virtuale», rapportato al momento della richiesta negli anni 2004-2005 e quindi senza tener conto del successivo enorme successo realizzato dal libro «[REDACTED]»; ha attribuito rilievo alla limitata circolazione dei due giornali, ove gli articoli erano stati la prima volta pubblicati e alla loro predivulgazione, nonché alla grande notorietà allora non posseduta da [REDACTED] ha concluso assumendo l'iniquità di arrecare un beneficio economico al danneggiato da lui mai concepito, facendo evolvere il risarcimento in un inammissibile danno punitivo.

1.4) La [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 10.3.2017, svolgendo cinque motivi. [REDACTED] e la [REDACTED] hanno proposto controricorso, chiedendo il rigetto dell'avversaria impugnazione, se del caso previo accoglimento del loro motivo di ricorso incidentale subordinato.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 39762/2021 emessa il 13/12/2021, dopo aver rigettato il primo motivo, affermando che correttamente la Corte d'Appello aveva riconosciuto la rinuncia alla richiesta di risarcimento del danno morale ed alla domanda ex art. 2041 c.c. da parte della [REDACTED] ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassando con rinvio alla Corte d'Appello e affermando il seguente principio di diritto: *“In tema di diritto d'autore, il risarcimento del danno da lucro cessante spettante al titolare del diritto violato deve essere completo ed effettivo e deve essere liquidato in via preferenziale dal giudice ai sensi dell'art.158, comma 2, l.d.a., interpretato in conformità all'art.13 della Direttiva 29.4.2004 n. 48- 2004/48/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria e residuale, nei casi in cui ciò non sia possibile o riesca disagevole, in via forfettaria sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere*



riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto (cosiddetto «prezzo del consenso»)".

La Corte di Cassazione, in particolare, ha osservato: che nel caso di specie non era più in contestazione l'esistenza effettiva di un danno da lucro cessante patito da ██████ essendo la questione coperta dal giudicato interno; che il danno liquidabile ex art. 158 l.d.a. andava valutato, ai sensi dell'art. 2056 co. 2 c.c. "con equo apprezzamento delle circostanze del caso", ma tenendo comunque presente il parametro esplicito degli "utili realizzati in violazione del diritto"; che il criterio del prezzo del consenso, utilizzato dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 4135/2016, come si evince dall'espressione "quanto meno" impiegata nell'art. 158 l.d.a., costituisce la soglia minima della liquidazione; che, pur non potendo farsi luogo all'istituto della retroversione degli utili, previsto solo dall'art. 125 c.p.i. per le violazioni in materia di brevetti (e non dalla legge su diritto d'autore), i benefici ritratti dall'autore dell'illecito costituiscono comunque una posta da valutare nell'ambito della liquidazione equitativa del danno da lucro cessante, come si evince anche dai considerando nn. 25 e 26 della direttiva 48/2004/CE (cd. "enforcement" attuata con il d.lgs. 140/2006); che ove si facesse ricorso semplicemente al criterio del prezzo del consenso- individuato, peraltro, dalla Corte d'Appello in quello stesso importo che l'autore della violazione avrebbe potuto "pattuire in via negoziale ove si fosse comportato correttamente"-, si determinerebbe una premialità nei confronti di quest'ultimo che non patirebbe alcuna conseguenza dal suo comportamento contrario alla legge; che non erano idonee ad escludere la determinazione del risarcimento, secondo i criteri preferenziali indicati, le ulteriori considerazioni della Corte d'Appello, dal momento che non vi è differenza tra valore d'uso e valore di scambio del prodotto dell'ingegno e che l'assenza di un rapporto concorrenziale tra le parti



desunta dalla diversità del circuito e del tempo di distribuzione, nonché di pubblico può al più moderare la rilevanza del parametro degli utili del contraffattore, ma non escluderlo del tutto.

1.5) La ██████████ con atto di citazione notificato il 7/3/2022, ha riassunto il giudizio, evidenziando che i profitti provenienti dal libro ██████████ - che nel 2009 aveva venduto in Italia circa 2.250.000 copie e, nel mondo, circa 10.000.000 di copie – erano enormi, che ad essi dovevano aggiungersi quelli derivanti dal film che ne era stato tratto, nonché dalla serie televisiva trasmessa anche all'estero in numerosi paesi e dallo spettacolo teatrale, così che poteva ritenersi che "██████████" fosse divenuto un vero e proprio "brand" che continuava a produrre utili nel tempo, e che l'opera aveva procurato anche al suo autore una popolarità enorme che aveva fatto sì che lo stesso venisse continuamente ospitato in trasmissioni televisive e collaborasse con numerosi giornali e riviste.

Ha concluso chiedendo che, in accoglimento di tutte le domande avanzate nei precedenti gradi di giudizio, l'importo del danno subito a titolo di lucro cessante, ai sensi dell'art.158, co. 2, l.d.a., interpretato in conformità all'art.13 della Direttiva 29.4.2004 n. 48, fosse determinato con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria e residuale, nei casi in cui ciò non fosse possibile o riuscisse disagevole, in via forfettaria sulla base del «prezzo del consenso», con quantificazione nella misura non inferiore al 10% di tutti i proventi conseguiti dal ██████████ e dalla ██████████ ██████████ ██████████ S.p.a., così come sarebbero stati dimostrati anche mediante apposita istruttoria (chiedendo ordine di esibizione di tutta la documentazione idonea alla quantificazione degli utili conseguiti dai convenuti a seguito della pubblicazione del romanzo "██████████" e di tutte le ulteriori iniziative relative allo sfruttamento dei diritti afferenti la pubblicazione dell'opera, e disposizione di CTU).



La [REDACTED] S.p.A. e la [REDACTED] S.p.A., cessionaria del ramo d'azienda della prima, hanno dedotto, fra l'altro, che, in considerazione del divieto di *reformatio in peius*, il risarcimento non avrebbe potuto superare l'importo di €. 60.000 (riconosciuto con la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3239/2013, impugnata soltanto dalla [REDACTED] e da [REDACTED] e non anche dalla [REDACTED] e parzialmente riformata con la sentenza n. 12314/2015 della Corte di Cassazione), che la [REDACTED] aveva violato le preclusioni connesse al giudizio di rinvio, chiedendo il risarcimento nella misura del 10% di tutti i proventi conseguiti dal [REDACTED] e dalla [REDACTED] laddove, in precedenza, lo aveva indicato in €. 300.000 poi ridotti ad €. 100.000- e facendo riferimento non più solo all'opera letteraria, ma anche a tutte le altre forme di sfruttamento della stessa prima mai menzionate, e che la rilevanza degli articoli editi dalla [REDACTED] era minima, atteso che, a fronte di un'opera di 330 pagine, la Corte d'Appello aveva accertato la riproduzione abusiva di soli due articoli ed in particolare di sole 79 parole del primo articolo e di 57 parole del secondo e che si trattava comunque di fatti di cronaca ampiamente conosciuti.

1.6) La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 1033/2024 pubblicata l'8/3/2024, in parziale accoglimento della domanda avanzata da [REDACTED] ha condannato la [REDACTED] spa e [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento della somma di €. 10.000, a titolo di danni patrimoniali per l'illecita riproduzione nel libro "[REDACTED] alle pag. 72 e 73, dell'articolo "[REDACTED] e, alle pag. 142 e 143, dell'articolo "[REDACTED] entrambi pubblicati sul quotidiano "[REDACTED] del 17 settembre 2005, nonché per l'illecita riproduzione (alle pag. 140, 141 e 261 del citato libro), in quanto priva dell'indicazione della fonte, di un articolo sulla pace tra i clan degli [REDACTED] e il clan [REDACTED] apparso sul quotidiano "[REDACTED] il 27 giugno 2005 (solo fino



La Corte d'Appello, in particolare, rileva che il *thema decidendum* della causa è stato fissato definitivamente con l'atto di appello del 10/3/2011, con il quale la [REDACTED] ha chiesto il risarcimento del danno nell'importo di €. 100.000, ponendo a fondamento dello stesso esclusivamente i rapporti tra gli articoli ed il libro del [REDACTED] per cui non possono essere prese in considerazione, perché nuove, tutte le questioni relative agli utili derivanti dallo sfruttamento del libro per la realizzazione delle opere televisive, teatrali e cinematografiche, restando inammissibile l'ordine di esibizione perché richiesto per la prima volta nel giudizio di rinvio e perché generico, e non necessaria a CTU. La Corte rileva altresì che, in applicazione del principio di divieto di *reformatio in peius*, il risarcimento deve essere contenuto nei limiti di €. 60.000 (come indicato nella sentenza n. 3239 del 16/9/2013 della Corte d'Appello, non impugnata sul punto dalla [REDACTED]).

La Corte, dunque, afferma che, in primo luogo, il riferimento contenuto all'art. 1223 c.c. impone di prendere in considerazione solo le conseguenze immediate e dirette dell'illecito e, dunque, solo quelle riconnesse alla pubblicazione del libro (non quelle riguardanti le altre

forme di sfruttamento in ambito cinematografico, teatrale e televisivo di "██████████ peraltro, come sopra visto, integranti questioni nuove).

Considera, allora, gli utili realizzati dall'autore dell'illecito, per poi pervenire attraverso "fattori di moderazione" alla determinazione del lucro cessante effettivamente patito. Osserva che l'art. 158 l. 633/1941 richiede di "disaggregare" i ricavi conseguiti dall'autore dell'illecito, in modo che la considerazione degli utili realizzati in violazione del diritto si fermi al limite dato dalla percentuale dei guadagni eziologicamente derivata dall'operata contraffazione. Si tratta, cioè, di depurare il totale dei proventi riscossi, da un lato dai costi sopportati direttamente e ricollegati allo sfruttamento illecito e, dall'altro lato, dai proventi esclusivamente dipendenti dall'autonomo contributo del plagiatario, per evitare di arricchire chi, per sorte, si trovi ad aver subito un plagio (Cass. 21833/2021, in motivazione).

A questo punto la Corte d'Appello osserva che può quindi affermarsi che l'entità degli utili ricavati dall'autore dell'illecito – a differenza di quanto stabilito dall'art. 125 CPI - costituisce solo un elemento per la determinazione in via equitativa del risarcimento del danno, da temperare necessariamente in base al contributo fornito dall'autore dell'illecito al successo dell'opera.

La Corte ha anche notato che la ██████████ non ha mai dimostrato l'ammontare degli utili derivanti dalla pubblicazione del libro ██████████ e che, comunque, il successo straordinario del libro in questione costituisce fatto notorio, mai posto in dubbio neppure dai convenuti, che certamente ha determinato guadagni ben superiori ad €. 60.000 che, per quanto sopra esposto, necessariamente costituiscono il limite entro il quale va contenuto il risarcimento.

Procedendo dunque, alla disaggregazione degli utili, al fine di individuare il contributo fornito dall'autore dell'illecito al successo dell'opera, la Corte riconosce che il contributo personale del ██████████



rispetto a quello degli articoli riprodotti, è stato enorme, considerato innanzi tutto il mero profilo quantitativo, dal momento che gli articoli illecitamente riprodotti sono assai brevi rispetto al libro "██████████" e riguardano aspetti a dir poco marginali a fronte della moltitudine di argomenti ivi trattati (né rileva l'osservazione della ██████ in ordine all'influenza che gli articoli dalla stessa editi avrebbero avuto sull'impianto stesso del libro "██████████" fino addirittura ad ispirare alcuni personaggi della serie televisiva che ne è stata tratta, non potendo questi ulteriori ambiti essere presi in considerazione, come sopra detto), e considerato poi il profilo qualitativo, essendo innegabile l'abilità del ██████ nella rielaborazione degli articoli e nell'inserimento degli stessi in una trattazione ben più ampia e caratterizzata da particolare "pregevolezza letteraria" come riconosciuto anche nella sentenza n. 3239/2013 della Corte d'Appello di Napoli.

Le medesime considerazioni valgono, per la Corte, anche con riguardo alla mancata citazione delle fonti dei due articoli riportati alle pagg. 140 e s. e 261 del libro "██████████" tenuto conto peraltro che nel primo caso la violazione si è protratta per brevissimo tempo (fino all'ottobre 2006), mentre nel secondo era comunque specificato che si riportava un articolo comparso su un quotidiano locale, sebbene non ne venisse indicato il nome; anche in questo caso la violazione è terminata nel 2016 con l'indicazione della fonte.

La Corte conclude che se, come osservato dalla S.C., il "prezzo del consenso" costituisce criterio residuale, attraverso il quale pervenire alla determinazione del risarcimento minimo da attribuire al danneggiato, nel caso di specie, in base ai principi sopra indicati, può riconoscersi un risarcimento appena di poco superiore, in considerazione del contributo ridottissimo apportato dagli articoli editi dalla ██████████ al successo del libro ██████████ e afferma che tale conclusione è confortata anche da quanto osservato nella sentenza n. 12314/2015 con la quale la S.C. aveva



specificato che, nella determinazione del risarcimento doveva considerarsi "la peculiarità della fattispecie, in cui l'opera plagiata e l'opera plagiaria non si ponevano in concorrenza tra loro, essendo distribuite su circuiti commerciali del tutto diversi ed avendo diverso tipo di pubblico".

La Corte, dunque, rileva che appare ragionevole individuare il prezzo del consenso in €. 6.000, come indicato nella sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4135/2016 (e sostanzialmente non contestato neppure dalla [REDACTED] che si è doluta della mancata considerazione degli utili realizzati con l'illecito utilizzo dell'opera, non della quantificazione in questi termini del prezzo del consenso), considerato anche che, pur escludendosi ogni rilevanza alla differenza tra valore d'uso e valore di scambio censurata dalla S.C., è indubbio che gli articoli di stampa che appaiono sui quotidiani di cronaca abbiano un'utilità che si riduce assai rapidamente dopo il giorno della pubblicazione. Ed allora, la Corte, in base ai criteri sopra indicati, ritiene equo individuare il risarcimento spettante alla [REDACTED] in misura di poco superiore a detto importo e, dunque, in €. 10.000.

Ritiene poi che sussistano motivi idonei a consentire la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c. - in considerazione della soccombenza reciproca via via delle parti e, comunque, della complessità della vicenda.

2) Con ricorso notificato il 3/9/2024 la [REDACTED] [REDACTED] scarl ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1033/2024 pubblicata l'8/3/2024, proponendo sei motivi di impugnazione.

La [REDACTED] [REDACTED] spa, la [REDACTED] [REDACTED] spa e [REDACTED] [REDACTED] resistono con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1) Riassumendo l'iter giudiziario della presente vertenza attraverso le decisioni della Corte d'Appello di Napoli e della Corte di Cassazione, si osserva quanto segue:

-la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 3239 del 16/9/2013, ha riconosciuto le violazioni per illegittima riproduzione di due articoli nel libro "██████████" e per la mancata citazione delle fonti di altri due e ha quantificato il danno da risarcire in € 60.000,00:

-la Corte di Cassazione, a seguito di ricorso di ██████████ e ██████████ con sentenza n.12314 del 12/6/2015 ha osservato che la Corte d'Appello ha applicato il testo previgente dell'art. 158 l.d.a., liquidando equitativamente il danno sulla base del numero non esiguo delle riproduzioni abusive e del successo dell'opera "██████████" che invece va applicato l'art. 158 l.d.a. nel testo come modificato dal d.lgs. 140/2006 (art. 158 co. 2: *"Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, co. 2 c.c., anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto"*; art. 2056, co. 2: *"Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso"*), che dunque il danno da lucro cessante va liquidato ai sensi dell'art. 2056 co. 2 c.c., «anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto», che la liquidazione in via forfettaria è prevista in via alternativa e non può essere inferiore al c.d. prezzo del consenso e che il giudice deve indicare le ragioni del criterio prescelto e la sua idoneità a individuare il lucro cessante, considerata anche la peculiarità della fattispecie, in cui l'opera plagiata e l'opera plagiaria sono distribuite su circuiti commerciali del tutto diversi;



-la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 21/11/2016, ritenuta la domanda ormai limitata al danno patrimoniale e ritenuto non provato il danno emergente, ravvisando un deficit assertivo da parte di [REDACTED] quanto al lucro cessante in termini di riduzione di ricavi o mancanza di guadagno ulteriori, ha escluso il primo criterio di liquidazione indicato nell'art. 158 l.d.a., anche per l'inappropriatezza del criterio in ragione del diverso circuito commerciale e del diverso pubblico, e dunque ha posto fuori gioco la considerazione degli utili del contraffattore e ha liquidato il danno in €. 6.000, quale «prezzo del consenso» rapportato al momento della richiesta negli anni 2004-2005 e quindi senza tener conto del successivo enorme successo realizzato dal libro «[REDACTED]»;

-la Corte di Cassazione, con sentenza n. 39762/2021 ha affermato il seguente principio di diritto: *“In tema di diritto d'autore, il risarcimento del danno da lucro cessante...deve essere liquidato in via preferenziale dal giudice ai sensi dell'art.158, comma 2, l.d.a....con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria e residuale, nei casi in cui ciò non sia possibile o riesca disagevole, in via forfettaria... c.d. «prezzo del consenso»”,* osservando, in particolare, che il danno liquidabile ex art. 158 l.d.a. andava valutato, ai sensi dell'art. 2056 co. 2 c.c. “con equo apprezzamento delle circostanze del caso”, ma tenendo comunque presente il parametro esplicito degli “utili realizzati in violazione del diritto”, che il criterio del prezzo del consenso era solo residuale, costituendo la soglia minima della liquidazione, che, pur non potendo farsi luogo all'istituto della retroversione degli utili, previsto solo dall'art. 125 c.p.i. per le violazioni in materia di brevetti, gli utili del contraffattore dovevano essere valutati nell'ambito della liquidazione equitativa del danno da lucro cessante e che le considerazioni della Corte d'Appello sulla diversità di circuito e di distribuzioni di opera plagiata e opera plagiaria



potevano al più moderare la rilevanza del parametro degli utili del contraffattore, ma non escluderlo del tutto;

-la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 1033/2024 pubblicata l'8/3/2024, qui impugnata, ha rilevato che il *thema decidendum* della causa è stato fissato definitivamente con l'atto di appello del 10/3/2011, con il quale la [REDACTED] ha chiesto il risarcimento del danno nell'importo di €. 100.000, ponendo a fondamento dello stesso esclusivamente i rapporti tra gli articoli indebitamente utilizzati e il libro "[REDACTED]" senza che possano essere prese in considerazione, perché nuove, tutte le questioni relative agli utili derivanti dallo sfruttamento successivo del libro-, e che il risarcimento deve essere contenuto nei limiti di €. 60.000; ha poi determinato il danno affermando, in primo luogo, che il riferimento contenuto all'art. 1223 c.c. impone di prendere in considerazione solo le conseguenze immediate e dirette dell'illecito e, dunque, solo quelle riconnesse alla pubblicazione del libro, che vanno considerati gli utili realizzati dall'autore dell'illecito, calcolando però il lucro cessante effettivo con l'utilizzo di "fattori di moderazione", che l'art. 158 l.d.a. va interpretato nel senso di richiedere di considerare solo la percentuale di utili eziologicamente derivata dall'operata contraffazione, depurando il totale dei proventi riscossi dai costi sopportati e dai proventi esclusivamente dipendenti dall'autonomo contributo del plagiatore, che anche se la [REDACTED] non ha mai dimostrato l'ammontare degli utili derivanti dalla pubblicazione del libro [REDACTED] tuttavia il successo straordinario del libro in questione costituisce fatto notorio e certamente ha determinato guadagni ben superiori agli €. 60.000 costituenti il limite di liquidazione, che, dunque, va riconosciuto il contributo straordinario del [REDACTED] al successo del libro, mentre gli articoli illecitamente riprodotti sono assai brevi rispetto al libro e riguardano aspetti marginali, e che, pertanto, può riconoscersi un risarcimento di €. 10.000, cioè di poco superiore alla misura che era stata individuata come prezzo del consenso,



in considerazione del contributo ridottissimo apportato dagli articoli editi dalla [REDACTED] al successo del libro e anche dei diversi circuiti e tempi di distribuzione degli articoli e del libro.

2) Primo motivo di impugnazione: "Omesso/insufficiente esame su un punto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all'art.360, primo comma, nn.3,4 e n.5, cpc, violazione di legge in relazione all'art. 384 cpc e 158 lda, nonché dell'art. 13 della direttiva 24.4.2004 n. 48-2004/48/ce del parlamento europeo e del consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale per aver la Corte di Appello respinto in toto le richieste istruttorie avanzate dalla [REDACTED] articolate in attuazione delle precise indicazioni della Corte di Cassazione in tal senso disattendendo del tutto le puntuali allegazioni svolte".

La ricorrente censura la sentenza impugnata, per aver respinto le istanze istruttorie (prove testimoniali, ordine di esibizione e CTU) dedotte dalla [REDACTED] al fine di determinare l'utile percepito dall'autore della violazione e per aver sostenuto, contraddittoriamente, che la [REDACTED] non aveva mai dimostrato l'ammontare degli utili derivanti dalla pubblicazione del libro "[REDACTED]"

Il motivo è inammissibile.

2.1) Si osserva, infatti, che non risulta dimostrata, rispetto al *decisum*, la decisività dei mezzi istruttori evocati.

In particolare, la Corte d'Appello ha statuito che, anche se la [REDACTED] non ha mai dimostrato l'ammontare degli utili derivanti dalla pubblicazione del libro [REDACTED] tuttavia il successo straordinario del libro in questione costituisce fatto notorio, mai posto in dubbio neppure dai convenuti, e che ciò certamente ha determinato guadagni ben superiori ad €. 60.000 che la Corte ritiene essere il limite entro il quale va contenuto il risarcimento.

La ricorrente non ha aggredito tale ragionamento, dal quale emerge che, se anche fosse stato dimostrato, attraverso le prove dedotte,



l'ammontare di guadagni superiori ad €. 60.000, di una tale somma superiore la Corte non avrebbe tenuto conto.

3) Secondo motivo di impugnazione: "In riferimento all'art.360, primo comma, nn. 3 ,4 e 5, contraddittorietà- violazione di legges-omesso/insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio per aver circoscritto il quantum risarcibile ipotizzando asserite rinunce in una mera riformulazione della stessa domanda-violazione e falsa applicazione dell'art. 158 l.d.a., nonché dell'art. 13 della direttiva 24.4.2004 n. 48-2004/48/ce del parlamento europeo e del consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale".

La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la violazione avente per oggetto le omesse citazioni della fonte fosse cessata con l'undicesima edizione, dovendo tenersi conto anche del danno subito per il fatto che la [REDACTED] continua a percepire gli utili derivanti dalla vendita del romanzo contenente testi illecitamente riprodotti.

Il motivo è inammissibile per estraneità alla *ratio decidendi*.

In particolare, il passo censurato dalla ricorrente ("Nella sentenza 1033/2024 la Corte di Appello di Napoli scrive: «...non può accedersi alla richiesta di [REDACTED] di considerare nella liquidazione del danno secondo il meccanismo del prezzo del consenso la diffusione ed il numero di copie vendute del libro "[REDACTED]». A ciò aggiunge di voler tener conto «della minore gravità della terza violazione, avente ad oggetto le omesse citazioni della fonte, cessata peraltro con l'undicesima edizione, sia pure limitatamente ad un brano del romanzo contenuto a pag. 141») non è contenuto nella sentenza impugnata della Corte d'Appello di Napoli, n. 1033/2024, bensì nella precedente sentenza della Corte d'Appello di Napoli, n. 4135/2016, come è riportato nel ricorso stesso della [REDACTED] pag. 9.

Ne deriva la chiara inammissibilità del motivo, riferito a sentenza diversa quella qui impugnata.



4) Terzo motivo di impugnazione: "Violazione di legge- in riferimento all'art.360, primo comma, nn. 3 e 5 - violazione e falsa applicazione dell'art. 158 l.d.a., nonché dell'art. 13 della direttiva 24.4.2004 n. 48-2004/48/ce del parlamento europeo e del consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale -contraddittorietà- per non aver individuato la sussistenza di un danno da lucro cessante suscettibile di risarcimento concreto ed effettivo, tenendo conto degli utili conseguiti in ragione dell'abusiva pubblicazione, nonostante le precise indicazioni della Corte di Cassazione in senso opposto".

La ricorrente contesta i limiti al quantum del risarcimento danni individuati dalla Corte d'Appello sulla base del principio di divieto di *reformatio in peius* "...va osservato che il thema decidendum è stato quindi fissato definitivamente con l'atto di appello del 10/3/2011 con il quale la [REDACTED] ha chiesto il risarcimento del danno nell'importo di €. 100.000 o in quello diverso, maggiore o minore, ritenuto equo dalla Corte, ponendo a fondamento dello stesso esclusivamente i rapporti tra gli articoli....e il libro del [REDACTED] non possono essere prese in considerazione, perché nuove...tutte le questioni relative agli utili derivanti dallo sfruttamento del libro per la realizzazione delle opere televisive, teatrali e cinematografiche, nonché tutti i documenti prodotti ex novo...In applicazione del principio di divieto di *reformatio in peius* invocato dai convenuti in riassunzione, il risarcimento deve essere contenuto nei limiti di Euro 60.000..."

La ricorrente nega di aver ridotto la richiesta di risarcimento danni da €. 300.000 ad €. 100.000 (sostenendo di aver solo precisato la cifra di €. 100.000 per ogni violazione accertata) e osserva che la richiesta di liquidazione comunque "della somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia" non integra una mera clausola di stile, ma comporta che la cifra indicata dalla parte ha solo un valore orientativo.

Contesta poi il "tetto massimo" di €. 60.000 determinato dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 3239/2013, perché, anche se la



■ non aveva proposto ricorso avverso tale quantificazione, l'accoglimento del ricorso di ■ e ■ sulla quantificazione del danno aveva comunque reso *tamquam non esset* detta statuizione della Corte d'Appello del 2013.

Il motivo è inammissibile.

4.1) Si osserva, infatti, che nella determinazione dell'importo del danno la Corte d'Appello, con la decisione n. 1033/24, non ha utilizzato il criterio del limite di €. 60.000, non ha operato restrizioni, riducendo un valore superiore a quello limite di €. 60.000, ma ha proceduto alla concreta determinazione del quantum.

Pertanto, il motivo è estraneo alla *ratio decidendi* della Corte impugnata.

5) Quarto motivo di impugnazione: "Art.360, primo comma, nn.3 e 5 contraddittorietà- violazione di legge dell'art. 158 l.d.a., nonché dello spirito dell'art. 13 della direttiva 24.4.2004 n. 48-2004/48/ce del parlamento europeo e del consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - omesso/insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per aver applicato il criterio residuale di liquidazione equitativa del cd. "prezzo del consenso" valutato ex ante, utilizzando però quale correttivo l'incidenza della fama dell'autore dell'illecito, nella sua consistenza ex post, ed enfatizzando il cd. "valore d'uso" degli articoli abusivamente riprodotti, nonostante le precise indicazioni della corte di cassazione in senso opposto".

La ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia fissato un ulteriore "calmiere" rispetto all'entità del risarcimento, consistente nella necessità di tener conto dei "fattori di moderazione": *"L'art. 158 l. 633/1941 richiede di "disaggregare" i ricavi conseguiti dall'autore dell'illecito, al fine di separare, al loro interno, sia i costi sostenuti, sia la frazione di utile derivante da fattori estranei...può quindi affermarsi che l'entità degli utili ricavati dall'autore dell'illecito - a differenza di quanto stabilito dall'art.*



125 del codice della proprietà industriale - costituisce solo un elemento per la determinazione in via equitativa del risarcimento del danno da temperare necessariamente in base al contributo fornito dall'autore dell'illecito al successo dell'opera che va determinato dal giudice anche con la prova presuntiva".

E sostiene che la Corte di Cassazione, nell'ordinanza del 2021, con l'enunciazione del principio di diritto (*"In tema di diritto d'autore, il risarcimento del danno da lucro cessante...deve essere liquidato in via preferenziale dal giudice ai sensi dell'art.158, comma 2, l.d.a....con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria e residuale, nei casi in cui ciò non sia possibile o riesca disagevole, in via forfettaria... c.d. «prezzo del consenso»"*), avesse fornito un'interpretazione completamente diversa dell'art. 158 L.d.A., lamentando che, invece, la Corte d'Appello abbia deciso di procedere alla determinazione del risarcimento utilizzando il criterio forfettario, sussidiario e residuale, e respingendo le richieste istruttorie avanzate della ██████ senza indicare alcun fattore che rendesse impossibile o disagevole la "liquidazione in via preferenziale", a norma dell'art. 158, comma 2, l.d.a

Infine, la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia giustificato la scelta di non ancorare la determinazione del lucro cessante agli utili realizzati in violazione del diritto con il fatto che *"la ██████ non ha mai dimostrato l'ammontare degli utili derivanti dalla pubblicazione del libro ██████ pur essendovi tenuta in considerazione della ripartizione dell'onere della prova"*, e sostiene che tale affermazione stride con quanto contenuto nell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 13/12/2021: *"Il deficit assertivo ravvisato dalla Corte territoriale (con la precedente sentenza, Corte di Appello di Napoli, n. 4135/2016) in ordine al danno derivato dalla perdita della possibilità di sfruttamento economico della propria opera e di guadagni ulteriori non sussiste affatto, visto che ██████*



ha indicato - e certamente in parte per eccesso - nei guadagni maturati da [REDACTED] e dalla [REDACTED] con la pubblicazione del libro, il mancato provento realizzato. Non si può però affermare, come ha fatto la Corte di rinvio, che [REDACTED] non avesse allegato il danno da lucro cessante patito".

Il motivo è infondato.

5.1) La Corte d'Appello, con la sentenza n. 1033/2024 qui impugnata, ha precisamente applicato il "criterio degli utili" per la determinazione del danno, come indicato dalla Corte di Cassazione con la decisione n. 39762/2021.

In particolare, come sopra riportato, la Corte di Cassazione, formulando anche un principio di dritto, ha affermato che il danno liquidabile ex art. 158 l.d.a. andava valutato, ai sensi dell'art. 2056 co. 2 c.c. "con equo apprezzamento delle circostanze del caso", ma, tenendo comunque presente il parametro esplicito degli "utili realizzati in violazione del diritto", ha aggiunto che il criterio del prezzo del consenso è solo residuale, costituendo la soglia minima della liquidazione, che, pur non potendo farsi luogo all'istituto della retroversione degli utili, previsto solo dall'art. 125 c.p.i. per le violazioni in materia di brevetti, gli utili del contraffattore devono essere valutati nell'ambito della liquidazione equitativa del danno da lucro cessante e che le considerazioni della Corte d'Appello sulla diversità di circuito e di distribuzioni di opera plagiata e opera plagiaria possono al più moderare la rilevanza del parametro degli utili del contraffattore, ma non escluderlo del tutto.

É evidente, dunque, che, in tema di diritto d'autore, il lucro cessante va liquidato in via preferenziale ai sensi dell'art. 158 co. 2 l.d.a., cioè "con equo apprezzamento delle circostanze del caso" (art. 2056 co. 2 c.c.) e tenendo anche presente il parametro esplicito degli "utili realizzati in violazione del diritto", ma si tratta di una valutazione equitativa, per cui non possono essere attribuiti alla vittima del plagio tutti gli utili del



contraffattore, perché, come dice questa Corte con l'ordinanza n. 39762/2021, non si applica in tema di diritto d'autore l'art. 125 CPI e dunque non si fa luogo a totale retroversione degli utili, ma la considerazione degli utili del contraffattore rientra come uno dei parametri di cui tenere conto nel giudizio di equità (dalla motivazione di Cass. civ. n. 39762/21: *"Con l'ordinanza n. 21832 del 29.7.2021 questa Corte ha evidenziato la dissimmetria sistematica dell'art. 125 c.p.i. rispetto all'analoga disciplina contenuta nell'art. 158 l.d.a. che non contiene la previsione della retroversione degli utili come autonomo istituto "rimediale speciale, sui generis, di natura mista, compensatoria e dissuasiva, fondata su di un particolare arricchimento ingiustificato"... l'art. 158, non ha raccolto la previsione facoltativa della Direttiva concernente la retroversione degli utili e il suo riferimento agli utili realizzati in violazione del diritto gioca solo come elemento di cui il giudice deve tenere conto in sede di valutazione del lucro cessante"*).

Ed è per questo che la decisione qui impugnata della Corte d'Appello ha ritenuto di individuare dei "fattori di moderazione" al criterio degli utili, per poterne tenere conto ma anche apprezzando tutte le circostanze del caso, limitando la considerazione degli utili realizzati dalla vendita del libro alla percentuale dei guadagni eziologicamente derivata dall'operata contraffazione e dunque escludendo dal risarcimento l'entità degli utili derivanti dal contributo fornito dall'autore dell'illecito al successo dell'opera e tenendo anche conto della diversità di circuito e di distribuzione degli articoli e del libro, ma solo appunto nell'ambito dei "fattori di moderazione" considerati da questa stessa Corte con l'ordinanza n. 39762/2021.

La Corte d'Appello, quindi, ha utilizzato il criterio preferenziale degli utili, come indicato da questa Corte, e, per adeguare il calcolo alle circostanze del caso, ha utilizzato il "prezzo del consenso" solo come parametro di fatto sulla base del quale applicare il criterio degli utili,



attraverso una valutazione che ha grandemente limitato il quantum del risarcimento considerando ridottissimo, in base ad un giudizio di fatto qui non sindacabile, il contributo apportato dagli articoli della [REDACTED] al successo (e quindi ai connessi utili) del libro "[REDACTED] rispetto all'impatto originato dal libro nel suo insieme e dall'attività di rielaborazione e di diffusione operata dall'autore del libro.

Né rileva la frase, qui censurata, della Corte d'Appello circa la mancata dimostrazione, da parte del [REDACTED] degli utili derivanti dalla pubblicazione del libro, dal momento che la Corte stessa, nella medesima frase, ha precisato che, comunque, il successo straordinario del libro costituisce fatto notorio, che nessuno ha mai posto in dubbio (neppure i convenuti) e che i guadagni siano stati superiori al "tetto" sopra indicato di €. 60.000 (tetto indicato nella sentenza n. 3239 del 16/9/2013 della Corte d'Appello, non impugnata sul punto dalla [REDACTED] con la conseguenza (come già sopra esposto) che non rientra nella *ratio decidendi* il mancato o meno assolvimento da parte di [REDACTED] dell'onere della prova circa l'entità degli utili realizzati (e dunque la rilevanza o meno delle prove dedotte dalla ricorrente), restando comunque fissato il predetto limite del "tetto" di €. 60.000 all'entità del risarcimento del danno liquidabile, con irrilevanza quindi dell'eventuale accertamento di guadagni superiori.

6) Quinto motivo di impugnazione: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 158 della l. n° 633/1941 ss. mm. ed ii. – violazione e falsa applicazione dell'art. 383 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c., con riferimento all'art. 360, comma 1, n° 3, c.p.c.".

La ricorrente censura il passaggio della sentenza impugnata, secondo cui *"Circa l'individuazione del prezzo del consenso appare ragionevole determinarlo in Euro 6.000, come indicato nella sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4135/2016 (e sostanzialmente non contestato*



neppure dalla ██████████ che si è doluta della mancata considerazione degli utili realizzati con l'illecito utilizzo dell'opera, non della quantificazione in questi termini del prezzo del consenso)".

La ricorrente contesta le argomentazioni che la Corte d'Appello di Napoli n. 4135/2016 aveva utilizzato per motivare la quantificazione dell'entità del risarcimento in €. 6.000 e sostiene che il prezzo del consenso non può essere cristallizzato all'epoca dell'illegittimo utilizzo dell'opera d'autore, ma dovrebbe essere commisurato al vantaggio economico conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione.

Il motivo è inammissibile.

6.1) Infatti, non è impugnata la *ratio decidendi* della sentenza, secondo cui l'importo liquidato dalla Corte d'Appello n. 4135/2016 quale prezzo del consenso non era stato oggetto di impugnativa, avendo la ██████████ a suo tempo, con ricorso 10/3/2017, impugnato detta decisione in cassazione solo per la mancata applicazione del criterio degli utili.

Si osserva inoltre che, in ogni caso, la censura attiene a profili fattuali concernenti la determinazione del quantum del prezzo del consenso, non sindacabili in questa sede.

7) Sesto motivo di impugnazione: "Art.360, primo comma, nn.3,4 e 5 cpc, contraddittorietà- violazione di legge in relazione all'art. 384 cpc- omesso/insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 91 cpc, per aver disposto la integrale compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio, nonostante le precise indicazioni della Corte di Cassazione in senso opposto".

La ricorrente contesta che la sentenza impugnata, in contrasto con la decisione di questa Corte di cassazione con rinvio (che aveva accolto le censure dell'odierna ricorrente rispetto alla compensazione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio), ha insistito nel ritenere «*sussistenti motivi idonei a consentire la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi*



di giudizio», mentre la Suprema Corte, nell'ordinanza di rinvio, dopo aver accolto le doglianze della ██████████ in merito, formulate nel ricorso introduttivo, aveva così statuito: «rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità».

Il motivo è inammissibile.

7.1) Si osserva, infatti, che, fermo il rispetto dei limiti della compensazione, dei quali nella specie non è denunciata la violazione, è riservata al giudice del merito la valutazione della ricorrenza dei presupposti di fatto della compensazione medesima.

Né può farsi riferimento al dispositivo della Corte di Cassazione, il quale rinvia alla regolazione delle spese- come sopra visto-, di cui è parte anche la valutazione circa la possibile compensazione, non esclusa dalla pronuncia di legittimità.

8) Il ricorso va, quindi, rigettato.

Si ritiene di compensare le spese di questo giudizio, per gli stessi motivi già esposti dalla sentenza impugnata della Corte d'Appello di Napoli (soccombenza reciproca delle parti nelle varie fasi del procedimento e particolare complessità della vicenda).

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.



Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 23/6/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.

Il Presidente
Enrico Scoditti

